

COMUNE DI DAONE

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A TITOLO DI USO CIVICO

Approvato con delibera del CC n. 40 del 25.09.1997 e modificato con la delibera CC n 27 del 22.12.2003

## ART.1

### DETERMINAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO

I capo famiglia residenti nel comune di Daone hanno diritto al legnatico da ardere nei quantitativi stabiliti dall'Autorità Forestale d'intesa con l'Amministrazione Comunale in sede di sessione forestale annuale, sulla scorta delle previsioni del Piano Economico, e per la particella individuata, purchè sia usato esclusivamente per la propria abitazione, nell'ambito del territorio comunale.

## Art.2

### Costi e Procedure per la prenotazione del legname

1. La Giunta comunale avvia la procedura fissando il prezzo delle singole PART.
2. Il Sindaco o l'Assessore delegato provvede a far esporre all'albo comunale ed alle bacheche pubbliche, un avviso riportante le modalità e la data entro la quale ogni avente diritto potrà prenotare la particella di legna.
3. Successivamente sarà cura dell'Amministrazione comunicare data e luogo del sorteggio che sarà effettuato pubblicamente dall'Assessore alle Foreste coadiuvato da due testimoni. Sarà cura dello stesso redigere apposito verbale.
4. La lista degli aventi diritto con l'indicazione della Part assegnate viene approvata dalla Giunta Comunale ed esposta all'albo.
5. La prenotazione del legnatico potrà essere effettuata direttamente presso gli Uffici comunali dal capofamiglia o da altro componente il nucleo familiare previa presentazione dell'attestazione

del Tesoriere comunale dell'avvenuto versamento della quote in conto rimborso spese come in precedenza stabilito dall'Amministrazione Comunale.

6. Con la presentazione il richiedente si impegna sotto la propria personale responsabilità ad usare il legnatico concesso esclusivamente per la propria abitazione di residenza di cui al precedente articolo 1.
7. Nel caso di comprovate impossibilità per i componenti il nucleo familiare di svolgere tali procedure di persona, potrà essere incaricata altra persona, con apposita delega. Qualora la richiesta di legnatico per giustificati motivi non sia accolta, la quota versata all'Amministrazione Comunale verrà restituita.
8. Il quantitativo di PART abbinabili non potrà essere superiore a N.2.

### Art.3

#### Modalità e tempi di lavorazione

1. Le operazioni di taglio ed esbosco del legname devono essere effettuate direttamente dai componenti il nucleo familiare assegnatario, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia forestale.
2. Nel caso in cui l'assegnatario o famigliari appartenenti allo stesso nucleo non siano in grado, per comprovati motivi, di provvedere direttamente al taglio, tale compito potrà essere delegato a persona diversa, previa comunicazione scritta o verbale al Comune.
3. Le operazioni di taglio dovranno concludersi entro i tempi stabiliti nel verbale di assegno dell'Autorità Forestale. Per comprovati e validi motivi tali operazioni potranno essere procrastinate di anni 1, esonerando in tal caso l'Amministrazione da responsabilità per eventuali danni che venissero arrecati nelle aree precedentemente utilizzate od a privati. Trascorso il termine di proroga assegnato, la legna non tagliata tornerà a disposizione dell'Amministrazione, senza obbligo di rimborso della quota versata.

4. Al termine delle operazioni di taglio ed esbosco le particelle utilizzate dovranno apparire in ordine ed il legnatico e la ramaglia non asportata dovranno essere accatastate all'interno della particella assegnata ed avendo cura di non coprire le ceppaie.
5. E' consentito il trasporto della legna all'abitazione anche in periodo successivo alla conclusione del taglio.
6. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose per l'utilizzo della Part.

#### Art.4

##### Schianti - sradicamenti - attacchi parassitari

1. Per quantitativi inferiori a q.li 5 i capifamiglia possono inoltre usufruire gratuitamente, non più di una volta all'anno, della legna raccogliaticcia, schianti, cimali, cortecce, rami ed altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura, previa autorizzazione della Giunta Comunale.
2. I quantitativi di legna da ardere compresa fra q.li 5 e 15 q.li derivante da schianti, sradicamenti o per attacchi parassitari, seguendo la consuetudine da tempo in atto, verranno assegnati ai censiti residenti non più di una volta all'anno secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Per ciascun anno solare la quota da versare al Comune verrà stabilita dalla Giunta Comunale sentita l'Autorità Forestale e tenuto conto del prezzo medio di macchiatico al momento praticato.
3. I quantitativi superiori a q.li 15 di legna da ardere, sentita l'Autorità Forestale, potranno essere integrati fino a raggiungere il quantitativo medio di una PART (40/50 q.li).
4. I quantitativi superiori ad una PART potranno essere integrati al massimo fino al raggiungimento di 2 PART.
5. Per quantitativi superiori a 2 PART di legna danneggiata sarà cura della Giunta Comunale approvare apposito avviso fissando il relativo prezzo ed assegnarle con un sorteggio straordinario

fra gli aventi diritto richiedenti oppure inserirle nelle particelle che andranno a sorteggio in occasione dell'assegno legna annuale.

6. Ogni avente diritto può comunque essere assegnatario di una sola PART all'anno, sia essa assegnata nelle occasioni straordinarie o ordinaria.
7. Gli assegnatari di PART in occasione di sorteggi straordinari non potranno partecipare all'assegnazione ordinaria. In caso che vi sia un'assegnazione straordinaria successiva alla assegnazione ordinaria annuale, gli assegnatari non potranno partecipare all'assegnazione ordinaria o straordinaria dell'anno successivo.
8. Le assegnazioni previste ai primi due comma del presente articolo non sono considerate PART al fine del rispetto del principio di assegnazione di una sola PART per nucleo familiare.
9. Nel caso di mancato completamento di una zona nell'anno precedente o per particolari esigenze selvicolturali stabilite dall'Autorità Forestale, l'assegno della legna per uso civico potrà essere eseguito in più località. L'assegnazione ai censiti dovrà avvenire comunque per sorteggio.
10. Per quantitativi inferiori a mc.50 di piante d'alto fusto derivanti da schianti, sradicamenti, attacchi parassitari o tagli per opere in genere, l'Amministrazione farà avviso pubblico di vendita ai censiti aventi diritto. La stessa avrà altresì la facoltà di destinarle al fabbisogno per l'uso interno.
11. Per quantitativi superiori a 50 mc. verrà indetta asta pubblica con invito alle ditte boschive regolarmente iscritte.
12. In entrambi i casi verrà redatto apposito contratto nel quale verranno determinate le cauzioni e le modalità di pagamento.

#### Art.5

#### Legne derivanti da altri tagli

1. Il materiale legnoso derivante da tagli sotto le linee elettriche o per la realizzazione di opere, in virtù del suo carattere straordinario, saranno soggette ad avviso d'asta pubblica riservata ai cittadini aventi diritto di uso civico.
2. Nel caso di cui al comma 1, considerato il carattere commerciale dell'assegnazione, il prezzo a base d'asta verrà determinato in base alle quotazioni del mercato e l'assegnatario è esonerato dall'obbligo di destinare la legna tagliata all'esclusivo uso del proprio nucleo familiare e potrà partecipare all'assegnazione durante l'anno di una PART.
3. Se il quantitativo è superiore a due Part si applica la procedura prevista dall'art.4, comma 5.

#### Art.6

##### Eventi straordinari

1. Nel caso che eventi straordinari rendano disponibili un quantitativo di legna superiore a 20 Part, la Giunta Comunale è autorizzata in considerazione del luogo e delle condizioni specifiche a decidere fra l'effettuazione di un sorteggio straordinario delle PART o l'indizione di un'asta per l'assegnazione in blocco di tutto il quantitativo disponibile.
2. Nel caso di assegnazione in blocco, considerato il carattere commerciale dell'assegnazione, il prezzo a base d'asta verrà determinato in base alle quotazioni del mercato e l'assegnatario è esonerato dall'obbligo di destinare la legna tagliata all'esclusivo uso del proprio nucleo familiare e potrà partecipare all'assegnazione durante l'anno di una PART.

#### Art. 6 bis

1. L'Amministrazione, rispettando le consuetudini consolidate, può concedere legname da opera ai censiti aventi diritto di uso civico per lavori di costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro di parti lignee di edifici situati all'interno del comune catastale di Daone.
2. La Giunta comunale definirà parametri, criteri, costi e tempi per regolare l'applicazione di quanto previsto al comma uno.

## Art.7

### Divieti e Sanzioni

E' fatto divieto assoluto di cessione a qualsiasi titolo del legnatico assegnato ai sensi dell'art.1 del presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art.6.

Per le infrazioni accertate al presente regolamento la Giunta Comunale è tenuta all'applicazione a carico dei contravventori di una sanzione amministrativa dell'importo da L.600.000 a L.1.200.000.

Fino all'avvenuto pagamento dell'eventuale sanzione irrogata, i contravventori non avranno più diritto alla partecipazione a sorteggi o ad aste.

Avverso le decisioni di cui ai precedenti commi, oltre ai normali ricorsi previsti dalla legge, è data facoltà di produrre circostanziato ricorso all'Amministrazione Comunale entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del provvedimento assunto.

## Art.8

### Accesso ai fondi - esbosco e risarcimento danni

Per il diritto all'esbosco su aree private valgono le disposizioni stabilite dagli artt. dal 1051 al 1057 del Codice Civile, in materia di servitù di passaggio ed accesso ai fondi.

La Giunta Comunale, d'intesa con l'Autorità Forestale ed il proprietario/i dei fondi interessati dall'esbosco valuteranno l'entità del danno arrecato fissando le modalità dell'intervento di sistemazione e la cifra da corrispondere per l'indennizzo.

## Art.9

### Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni di legge in materia e le consuetudini locali.